

REPUBBLICA ITALIANA

Del 4/10/2007

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Seconda Sezione Penale

Minuta di Cancelleria

Il

Il funzionario

SENTENZA

Nella persona del Giudice Onorario:

Depositata il

...24-10-07.....

Dott. Antonino SPANÒ

Il funzionario
Il Cancelliere BSS
Pasquale Serra

ha pronunciato la seguente

Notifica il contumace

SENTENZA

nella causa penale a carico di :

Il.....

ARCHETTI Emilio nato in Ospitaletto (BS) il 4.11.1950 ed elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'avv. Manuel Soldi del foro di Brescia.

Il.....

LIBERO - PRESENTE

Comunicata al P.G.

Il.....

Difeso di fiducia dall' avv. Manuel Soldi del foro di Brescia.

Comunicata al P.M.

Il.....

IMPUTATO

Impugnata SI NO

Irrevocabile

Il.....

ESECUZIONE

Del reato p. e p. dall'art. 193 R.D. 1265/34, perché apriva e manteneva in esercizio un ambulatorio per l'erogazione al pubblico di prestazioni odontoiatriche senza la speciale autorizzazione prevista dalle normative sanitarie.

Comunicata irrevocabilità al P.M.

Il.....

In Travagliato (BS), permanenza fino al 4.06.2004.

Estratto esecutivo al P.M. e P.S.

Il.....

CONCLUSIONI

Redatta scheda

Il.....

Il Pubblico Ministero chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Provveduto per C.R.

Il.....

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Provveduto per libretto DD.GG.

n.....

il.....



te dal fatto che fossero studi professionali privatistici ovvero ambulatori.

Da ciò la contestazione all'imputato del reato di cui all'art. 193 R.D. n.1265/34.

E' necessario, a questo punto, mettere in evidenza che la carenza dell'atto di indirizzo e coordinamento nazionale richiesto dal co. 4 dell'art. 8 ter D.L.vo n. 502/92 ha determinato: 1°) che ogni regione ha disciplinato la materia in modo del tutto differente, creando così una anomala applicazione della norma penale sul territorio nazionale; 2°) che la fattispecie incriminatoria e sanzionatoria della norma penale veniva a dipendere esclusivamente da un atto amministrativo regionale (Delibera di Giunta).

Tutto quanto è inaccettabile, come sostiene la Corte Costituzionale con Sentenza n.336 del 27.07.2005, laddove sostiene che, in materia di tutela della salute e di regolamentazione delle professioni "spetta allo Stato dettare i principi fondamentali ed alle Regioni la normativa di dettaglio", la quale ultima non può e non deve essere in contrasto con la disciplina statale di principio, cui esclusivamente spetta "stabilire quali siano le pratiche terapeutiche ammesse e a quali condizioni".

Per tutto quanto esposto, alla luce anche della Giurisprudenza di merito (Trib. Milano 11.01.96; Trib. Milano Sentenza n. 225/99; Trib. Torino 06.12.2000), di legittimità (Cass. Penale 06.07.95; Cass. Civile n. 256 del 14.01.98), amministrativa (Cons. di Stato, Sentenza n.728 del 03.11.97), nonché della Nota del Ministero della Sanità del 03.11.97, la delibera di Giunta della Regione Lombardia non può determinare la sussistenza o meno del reato penale di cui all'art. 193 R.D. n.1256/34, per cui il fatto-reato contestato all'imputato non sussiste.

Ma c'è di più.

La Regione Lombardia, ignorando la normativa nazionale, la Giurisprudenza di merito e legittimità, ha posto sullo stesso piano gli ambulatori medici e gli studi privati personali, ove il medico esercita la professione



cui è abilitato; laddove i primi si caratterizzano per una organizzazione interna di mezzi e personale, mentre nei secondi prevale il profilo professionale dell'operatore, il rapporto fiduciario tra questi ed il paziente. Anche sotto questo profilo – lo conferma il teste Maresciallo Maini Michele, il quale non rileva nel gabinetto medico del Dr. Archetti alcuna organizzazione di mezzi e personale – il fatto-reato contestato all'imputato non sussiste.

Concludendo, questo Giudice non può che pervenire alla declaratoria di assoluzione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve Archetti Emilio dal reato lui ascritto perchè il fatto non sussiste.

Motivi riservati nel termine di gg. 60.

Brescia, li 04.10.2007

Il Cancelliere B3S
Pasquale Serra

G.O.T.
Dr. Antonio Spano

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
oggi, 24-10-07

Il Cancelliere B3S
Pasquale Serra